Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 315

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 14 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione sarda:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 315 DEL 14 DICEMBRE 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971 (dalla serie 1ª/1971 alla serie 19ª/1971), emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543 ed al decreto ministeriale 12 dicembre 1961. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 20 novembre 1970; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(10593)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 68: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 (dalla serie 1ª/1977 alla serie 54ª/1977), emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 30 novembre 1970; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(10678)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 9 maggio 1970 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglia d'oro:

Alla memoria di **MENN Gregory**, gennaio 1970 - Napoli.

Consapevole delle proprie disperate condizioni di salute, manifestava, benchè giovanissimo, il nobile desiderio di donare, dopo il decesso, parti del proprio corpo a malati bisognosi. Con la sua altruistica, generosa determinazione permetteva il positivo trapianto di alcuni importanti suoi organi a quattro degenti gravemente infermi. Mirabile esempio di incondizionato amore per il prossimo e di solidarietà sociale, che ha riscosso la commossa ed incondizionata ammirazione di tutto il paese.

Medaglie d'argento:

FOSTARI Guido Luigi, appuntato dei carabinieri, novembre 1966 - Valstagna (Vicenza).

In occasione di una violenta alluvione, si prodigava infaticabilmente nelle operazioni di soccorso alla popolazione colpita e nel recupero di beni. Sebbene provato da grave lutto di famiglia e da sensibili danni patrimoniali, persisteva nella generosa opera di umana solidarietà, dando fulgido esempio di abnegazione ed elevato senso del dovere.

MENN John Benjamin, gennaio 1970 - Napoli.

Acconsentiva, sebbene straziato dal dolore, per le disperate condizioni di salute del proprio figlio alla realizzazione del desiderio manifestato dal ragazzo, di donare, dopo il decesso, parti del proprio corpo ad ammalati bisognosi. Col proprio gesto, ispirato ai più alti valori della umana solidarietà, rendeva possibile il tempestivo trapianto di importanti organi a quattro degenti gravemente infermi.

Medaglia di bronzo:

RUBICONE Attilio, brigadiere dei carabinieri, 27 maggio 1969 - Solignano (Parma).

Con generosa abnegazione, si prodigava per scongiurare letali conseguenze ad un giovane, vittima di una violenta folgorazione.

(12204)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 novembre 1970, n. **962.**

Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonchè tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 2.

L'effettiva utilità dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 20 novembre 1970, n. **963.**

Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore*)

L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

Art. 2.

(*Forme di avanzamento al grado di maresciallo ordinario e idoneità negli esperimenti*)

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario constano di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

La commissione cui è devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario è nominata dal comandante generale ed è composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

Art. 3.

(*Requisiti di comando o di servizio*)

L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito come segue:

« Il brigadiere della guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

Art. 4.

(*Disposizioni transitorie*)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1970 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Anche per la formazione dei gradi di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970 si osservano le disposizioni preesistenti.

Art. 5.

(*Quadri di avanzamento*)

Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.

Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti marescialli capi giudicati idonei allo avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità dell'anno 1970.

I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri d'avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perchè sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dallo impiego o perchè temporaneamente non idonei per infermità dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.

Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'articolo 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 o precedenti.

Art. 6.

(*Abrogazioni e modifiche*)

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, nonchè l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952. n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal comandante generale e presiedute da un colonnello ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 novembre 1970, n. **964**.

Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, con esclusione dell'esenzione daziaria, sono estese agli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, a quelli, con numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra i 251 e i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla predetta legge:

a) sulle nuove costruzioni navali, comprese quelle militari, destinate all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per conto di committenti esteri;

b) sulle imbarcazioni previste dall'articolo 246 del codice della navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai benefici fiscali di cui alla legge citata.

Art. 2.

Gli apparati motori completi di propulsione di cui all'articolo 1 che entro il 30 giugno 1968 siano già stati importati con la procedura del daziato in sospeso o con altra procedura sospensiva, sono ammessi alle agevolazioni previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 939, a condizione che gli apparati medesimi abbiano conseguito o conseguano gli impieghi e le destinazioni previste dalla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Le agevolazioni medesime non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi all'importazione che siano stati riscossi a titolo definitivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MANNIRONI — PRETI — FERRARI AGGRADI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 novembre 1970, n. **965**.

Inquadramento del personale tecnico di radiologia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dallo articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza devono riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato, sempre che il posto non sia stato già occupato con personale di ruolo attraverso pubblico concorso.

Art. 2.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e abbiano poi dovuto cessare l'attività a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Art. 3.

Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono presentare istanza al medico provinciale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere ammessi a sostenere le prove dell'esame previsto dall'articolo 8 della legge medesima per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 novembre 1970, n. **966**.

Miglioramenti dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere è elevato a sei mesi.

Per il primo biennio, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, in rate trimestrali anticipate.

Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Per gli anni successivi la misura del contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, sarà determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di apposita evidenza contabile che dovrà far parte integrante del rendiconto delle gestioni interessate dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **967**.

Ripartizione di centodue nuovi posti di professore di ruolo, per il raddoppiamento di cattedre sovraffollate, per l'anno accademico 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra, per la assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere

disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà o scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 407, con il quale sono stati ripartiti tra le facoltà universitarie diciannove posti di professore di ruolo riservati, per l'anno accademico 1970-71, per l'apertura del concorso per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione dei posti di professore di ruolo riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71, sono così ripartiti tra le facoltà e scuole di cui appresso, centodue posti di professore universitario di ruolo per il raddoppiamento delle seguenti cattedre, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Facoltà di giurisprudenza:	
Diritto del lavoro	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Clinica ortopedica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Chimica biologica	1
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di giurisprudenza:	
Diritto civile	1
Facoltà di economia e commercio:	
Matematica generale	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Geografia	1
Facoltà di magistero:	
Storia della filosofia	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Radiologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Fisica generale	1
Facoltà di ingegneria:	
Fisica tecnica	1
Facoltà di agraria:	
Entomologia agraria	1
UNIVERSITÀ DI CATANIA	
Facoltà di giurisprudenza:	
Istituzioni di diritto romano	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Glottologia	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Fisiologia umana	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Fisica generale	1
Facoltà di agraria:	
Idraulica agraria con applicazioni di disegno	1
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di giurisprudenza:	
Diritto costituzionale	1
Facoltà di economia e commercio:	
Scienza delle finanze e diritto finanziario	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Storia moderna	1
Facoltà di magistero:	
Lingua e letteratura francese	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di giurisprudenza:	
Diritto commerciale	1
Facoltà di economia e commercio:	
Diritto commerciale	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Filosofia teoretica	1
Facoltà di magistero:	
Geografia	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Chimica biologica	1
Igiene	1
Facoltà di ingegneria:	
Meccanica razionale	1
UNIVERSITÀ DI LECCE	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Fisica generale	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Fisica generale	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di giurisprudenza:	
Economia politica	1
Facoltà di lettere e filosofia:	
Storia moderna	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Clinica dermosifilopatica	1
Medicina del lavoro	1

Numero dei posti

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Meccanica razionale 1
Zoologia 1

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

Geografia economica 1

Facoltà di lettere e filosofia:

Filosofia morale 1
Letteratura latina 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica ortopedica 1
Clinica delle malattie nervose e mentali . . 1
Clinica oculistica 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Meccanica razionale 1
Botanica 1

Facoltà di ingegneria:

Meccanica razionale 1
Scienza delle costruzioni 1

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

Letteratura latina 1

Facoltà di magistero:

Storia 1
Pedagogia 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica odontoiatrica 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Botanica 1

Facoltà di ingegneria:

Fisica 1

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto amministrativo 1

Facoltà di magistero:

Storia 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Anatomia umana normale 1
Clinica ostetrica e ginecologica 1

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di giurisprudenza:

Istituzioni di diritto privato 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica medica generale e terapia medica 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

Matematica finanziaria 1

Facoltà di lettere e filosofia:

Storia greca e storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) 1

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

Glottologia 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica medica generale e terapia medica 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici 1
Sistemi per l'elaborazione dell'informazione 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

Diritto processuale civile 1

Facoltà di scienze politiche:

Storia moderna 1
Istituzioni di diritto pubblico 1
Storia delle dottrine politiche 1

Facoltà di economia e commercio:

Merceologia 1
Ragioneria generale ed applicata 1
Istituzioni di diritto pubblico 1

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

Demografia 1

Facoltà di lettere e filosofia:

Lingua e letteratura francese 1
Archeologia e storia dell'arte greca e romana 1

Facoltà di magistero:

Storia 1
Lingua e letteratura inglese 1
Psicologia 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Chimica biologica 1
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 1
Clinica delle malattie tropicali e infettive 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Fisiologia generale 1
Chimica generale ed inorganica . . 1

Facoltà di ingegneria:

Fisica 1

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

Economia politica 1
Diritto amministrativo 1
Filosofia del diritto 1

Facoltà di scienze politiche:

Politica economica e finanziaria 1

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia:	
Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)	1
Facoltà di magistero:	
Geografia	1
Pedagogia	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
Farmacologia	1
Clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Botanica	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di magistero:	
Lingua e letteratura italiana	1
POLITECNICO DI MILANO	
Facoltà di ingegneria:	
Chimica	1
Facoltà di architettura:	
Composizione architettonica	1
POLITECNICO DI TORINO	
Facoltà di ingegneria:	
Fisica tecnica	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI	
Facoltà di economia marittima:	
Economia dei trasporti marittimi	1
Economia politica	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI SALERNO	
Facoltà di magistero:	
Storia	1
UNIVERSITÀ DI VENEZIA	
Facoltà di economia e commercio:	
Istituzioni di diritto pubblico	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA	
Urbanistica	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con successivi provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 178. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **968.**

Trasferimento del posto di raddoppiamento di lingua e letteratura latina dell'Università di Pisa al raddoppiamento del posto di lingua e letteratura francese della stessa università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, ed in particolare l'art. 2, con il quale alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa è stato trasferito, tra gli altri, il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio della stessa università, per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura latina, con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704;

Vista la deliberazione in data 3 febbraio 1970 della facoltà di lingue e letterature straniere della predetta università, con la quale è stato chiesto che il predetto posto riservato al raddoppiamento di « Lingua e letteratura latina » venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di « Lingua e letteratura francese »;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto assegnato alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa già destinato al raddoppiamento di lingua e letteratura latina viene trasferito al raddoppiamento di lingua e letteratura francese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei *decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a* chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 179. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **969.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di *Cagliari*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Cagliari è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza della stessa università, passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo;

a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Cagliari e propriamente i posti assegnati alle cattedre di storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici, di dottrina dello Stato, di storia dei trattati e politica internazionale. Con i posti sono trasferiti anche i relativi professori;

b) cinque posti di assistente, mediante trasferimento dell'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Cagliari e propriamente i posti assegnati alle cattedre di dottrina dello Stato, di istituzioni di diritto privato, di statistica, di storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici, di storia delle dottrine politiche. Con i posti sono trasferiti anche i relativi assistenti.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 180. — GRECO

Testo delle modifiche di statuto dell'Università degli studi di Cagliari, relativo all'istituzione della facoltà di scienze politiche.

Art. 11. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza ».

Art. 12, relativo al corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che prima dell'ultimo capoverso viene aggiunto il seguente:

« Lo studente non può sostenere gli esami:

a) di diritto romano se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto romano;

b) di diritto civile, di diritto commerciale se non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto privato;

L'articolo 16, relativo al conseguimento della laurea in giurisprudenza assume la numerazione di articolo 13 con la seguente aggiunta: « Per coloro che sono forniti di altre lauree vale la disposizione generale dell'art. 8 del presente statuto ».

L'articolo 21 assume la numerazione dell'articolo 14.

Gli articoli dal 15 al 21 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Facoltà di scienze politiche

Art. 15. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Nel diploma di laurea è indicato l'indirizzo seguito dal laureato.

La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Art. 16. — Il corso di laurea è articolato in un biennio propedeutico comune ed in un biennio di specializzazione, scelto dallo studente tra i seguenti indirizzi:

a) politico-amministrativo;

b) politico-economico;

c) storico, politico internazionale.

Art. 17. — Costituiscono insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico:

Istituzioni di diritto pubblico;
Economia politica;
Storia moderna;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Statistica;
Sociologia;
Politica economica e finanziaria;
Storia delle dottrine politiche;
Istituzioni di diritto privato.

L'esame di istituzioni di diritto pubblico è propedeutico all'esame di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di economia politica è propedeutico all'esame di politica economica e finanziaria; l'esame di storia moderna è propedeutico all'esame di storia delle dottrine politiche.

Nel biennio propedeutico, lo studente dovrà inoltre seguire i corsi e sostenere le prove di esame relative al primo anno di due lingue straniere, una delle quali dovrà essere l'inglese e l'altra sarà scelta dallo studente fra quelle effettivamente insegnate nella facoltà e cioè francese, tedesco, spagnolo e arabo.

Gli insegnamenti del biennio comune, esclusi quelli di lingue, sono propedeutici rispetto agli insegnamenti del biennio di specializzazione. Lo studente che abbia superato tutti gli esami del primo biennio, le lingue straniere non vengono considerate a questo fine, può anticipare le prove di esame relative a non più di tre materie obbligatorie del biennio di specializzazione che intenderà seguire. Lo studente, inoltre, può sempre anticipare al biennio comune il secondo corso delle lingue straniere.

Art. 18. — Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-amministrativo:

Diritto amministrativo I;
Diritto amministrativo II;
Dottrina dello Stato;
Sociologia dell'organizzazione;
Diritto finanziario;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Diritto regionale;
Prima lingua straniera (II e III corso);
Seconda lingua straniera (II e III corso).

Art. 19. — Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico economico:

Elementi di matematica generale;
Storia delle dottrine economiche;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Statistica economica;
Geografia politica ed economica;

Scienza delle finanze;
Sociologia economica;
Prima lingua straniera (II e III corso);
Seconda lingua straniera (II e III corso).

Art. 20. — Costituiscono insegnamenti obbligatori dell'indirizzo storico-politico e internazionale:

Storia contemporanea;
Diritto internazionale pubblico;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Organizzazione internazionale;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Geografia politica ed economica;
Diritto internazionale privato;
Prima lingua straniera (II e III corso);
Seconda lingua straniera (II e III corso).

Art. 21. — Gli insegnamenti, sia obbligatori, sia opzionali, possono, con decisione del consiglio di facoltà, essere mutuati da altre facoltà.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico, la facoltà stabilisce e rende noti gli insegnamenti opzionali che saranno impartiti fino al massimo, comprese le materie obbligatorie, di quindici per ciascun indirizzo e la durata (pluriennale, annuale o semestrale) di ciascuno di essi. Gli insegnamenti opzionali saranno scelti dalla facoltà tra le materie obbligatorie degli altri indirizzi ovvero nel seguente elenco:

Antropologia culturale;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Demografia;
Diritto del lavoro;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto internazionale privato;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico romano;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Econometria;
Economia internazionale;
Economia e politica agraria;
Economia e politica del lavoro;
Economia e politica monetaria;
Economia e politica industriale;
Legislazione sociale;
Matematica per economisti;
Matematica per le scienze sociali;
Organizzazione economica internazionale;
Programmazione economica;
Teoria delle relazioni internazionali;
Scienza delle finanze;
Sistemi economici comparati;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza della politica;
Statistica sociale;
Storia dei movimenti e dei partiti politici;
Storia del Risorgimento;
Storia dell'America anglosassone;
Storia dell'America latina;
Storia dell'Asia orientale;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia economica;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia ed istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente;
Storia ed istituzioni dell'Africa subsahariana;
Storia ed istituzioni musulmane;
Storia politica ed economica della Sardegna;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi.

Art. 22. — All'atto di iscrizione al III anno di corso, lo studente dovrà indicare per quale degli indirizzi intende optare.

Lo studente potrà, previa autorizzazione del consiglio di facoltà, modificare il piano di studi per quanto riguarda le materie opzionali scegliendo tra gli insegnamenti effettivamente impartiti negli altri indirizzi o in altre facoltà.

Il passaggio da un indirizzo a un altro dovrà essere chiesto alla facoltà entro il 31 dicembre di ogni anno. La facoltà stabilisce caso per caso gli eventuali esami da convalidare ai fini di quanto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 23. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di 21 corsi annuali e a 2 corsi triennali di lingue straniere.

Per il computo degli esami, due corsi semestrali equivalgono ad un insegnamento annuale. Per i corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del raggiungimento del numero di esami stabilito al comma primo del presente articolo. I corsi di lingue straniere comportano esami scritti e orali al termine di ogni anno di corso.

Art. 24. — Il titolo della dissertazione di laurea deve essere scelto d'accordo con il professore ufficiale della materia tra gli insegnamenti obbligatori o tra quelli opzionali di cui sia stato superato l'esame.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale su una dissertazione scritta presentata dal candidato, essendo relatori oltre al professore ufficiale della materia, un altro professore.

Coloro che abbiano precedentemente conseguito una laurea debbono comunicare alla segreteria della facoltà, con dichiarazione della segreteria della università o dell'istituto superiore da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione di laurea in loro possesso, essendo vietato di sostenere l'esame di laurea nello stesso argomento.

Art. 25. — Coloro che siano in possesso di altra laurea o diploma di studi superiori possono essere iscritti, a giudizio della facoltà, a un anno di corso successivo al primo. L'iscrizione al III anno è subordinata al superamento di un esame che dimostri la conoscenza di due lingue straniere a livello del I corso. La facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di iscrizione e il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame.

Art. 26. — Al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, gli studenti iscritti nei precedenti anni accademici potranno scegliere l'indirizzo in cui intendono conseguire la laurea ed adeguare ad esso il loro piano di studi. I criteri di adeguamento del vecchio al nuovo *curriculum* sono stabiliti dalla facoltà.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. 970.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Tossicologia forense;

Statistica medica e biometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 177. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **971.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulreriormente modificato come appresso:

Art. 26, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero è modificato nel senso che l'istituto di legislazione scolastica è soppresso e l'istituto di pedagogia, psicologia e sociologia muta denominazione in quella di istituto di pedagogia, psicologia, sociologia e legislazione scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970

Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 181. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1970, n. **972.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 217 al 229, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Sezione XI

Facoltà di architettura

Art. 217. — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 218. — La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni; il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 219. — Gli insegnamenti fondamentali sono:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + 1 semestrale);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (due semestri);

5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica e impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Restauro dei monumenti (annuale);
11) Statica (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

Gli insegnamenti complementari (tutti annuali) sono:

1) Allestimento e museografia;
2) Analisi dei sistemi urbani;
3) Arte dei giardini;
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
5) Complementi di matematica;
6) Consolidamento e adattamento degli edifici;
7) Decorazione;
8) Illuminazione ed acustica nella edilizia;
9) Indirizzi dell'architettura moderna;
10) Letteratura artistica;
11) Lingua straniera;
12) Materiali da costruzione speciali;
13) Materie giuridiche;
14) Pianificazione territoriale urbanistica;
15) Plastica ornamentale;
16) Ponti e grandi strutture;
17) Progettazione artistica per l'industria;
18) Scenografia;
19) Storia dell'urbanistica;
20) Tipologia strutturale;
21) Topografia;
22) Unificazione edilizia e prefabbricazione.

Art. 220. — Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche e possono essere integrati da visite a monumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento. Gli insegnamenti comportano l'esame alla fine di ogni anno o semestre di corso.

Art. 221. — Sono stabilite le seguenti precedenze di esame:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non è stato superato l'esame di:
Statica e fisica tecnica e impianti	Analisi matematica e geometria analitica
Scienze delle costruzioni	Statica
Composizione architettonica	Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per questa materia non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente
Composizione architettonica	Scienza delle costruzioni
Restauro	Storia dell'architettura II

Art. 222. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e dei sei complementari della durata di un anno o equivalente da lui scelti fra quelli indicati all'art. 219.

Art. 223. — L'esame di laurea si svolge mediante la discussione su una tesi consistente in un progetto di architettura e di urbanistica e di restauro dei monumenti o in una monografia su tematiche inerenti ai problemi dell'architettura, dell'urbanistica e di storiografia dell'architettura e dell'urbanistica. La tesi di laurea deve essere redatta con la diretta responsabilità dei professori relatori.

Art. 224. — I laureati presso altre facoltà in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del rettore, udito il consiglio dei professori della facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizioni a corsi e da esami di materie comuni ed affini.

Istituti della facoltà di architettura

Art. 225. — Sono costituiti presso la facoltà di architettura i seguenti istituti:

1) Analisi architettonica;
2) Costruzioni;
3) Matematica;
4) Metodologia architettonica;
5) Progettazione architettonica;
6) Storia dell'architettura;
7) Tecnologia dell'architettura;
8) Urbanistica.

Tali istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Essi utilizzano i locali, il personale e le dotazioni assegnati alla cattedra che li costituiscono.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 186. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1970, n. 973.

Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che approva il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

CAPO I
DELL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.
(Ambito di applicabilità del regolamento)

Le norme del presente regolamento si applicano all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, che in esse è denominata « legge ».

Art. 2.
(Veicoli a motore in circolazione)

Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Ai fini dell'applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.

Art. 3.
(Motoscafi e imbarcazioni a motore)

Debbono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile, a norma dell'art. 2 della legge, i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore entro o fuori bordo con potenza superiore ai 3 HP fiscali e che siano adibiti alla navigazione da diporto, ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone.

I motoscafi e le imbarcazioni indicati nel comma precedente s'intendono adibiti al diporto o all'uso privato quando siano posti in navigazione per scopi sportivi o ricreativi o per uso personale, senza fine di lucro, del proprietario o di colui che lo ha preso a noleggio.

L'assicurazione può essere stipulata con riferimento ad un motore amovibile di potenza superiore ai 3 HP fiscali e in tal caso copre il natante, al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

Art. 4.
(Stazza lorda dei natanti e potenza dei motori)

La potenza del motore e la stazza lorda da prendere in considerazione ai fini dell'obbligo di assicurazione sono quelle risultanti dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni.

Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti all'estero si ha riguardo ai dati risultanti dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità del paese di iscrizione.

Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti predetti, si ha riguardo al dislocamento considerando, ai fini dell'applicazione della legge, sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.

Art. 5.
(Gare e competizioni sportive)

L'assicurazione stipulata a norma degli articoli 1 e 2 della legge non comprende la responsabilità per i danni causati in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove. Tale responsabilità deve essere tuttavia coperta con la speciale assicurazione prevista dall'articolo 3 della legge.

Gli organizzatori delle gare o competizioni sportive e delle relative prove di cui al comma precedente debbono allegare alla domanda di autorizzazione, la dichiarazione di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, attestante la stipulazione dell'assicurazione prescritta dall'art. 3 della legge. Nella dichiarazione debbono essere indicati la formula e la durata della gara o competizione ed ogni altro elemento utile al controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo.

L'assicurazione deve coprire la responsabilità nella quale possono incorrere l'organizzatore o qualunque altro soggetto per i danni causati dalla circolazione dei veicoli partecipanti alle gare o competizioni ed alle relative prove.

Art. 6.
(Veicoli a motore e natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali)

Agli effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai veicoli a motore e ai natanti di proprietà dello Stato i veicoli a motore e i natanti di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione nel territorio e nelle acque territoriali della Repubblica.

Art. 7.
(Veicoli a motore immatricolati o registrati all'estero)

Per i veicoli a motore immatricolati o registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, può essere stipulata una speciale assicurazione « frontiera » di durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con imprese di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della legge stessa.

Art. 8.
(Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti all'estero)

Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si considera assolto anche quando la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità dello Stato italiano sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato

con un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO II

DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

Art. 9.

(Requisiti del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)

Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1 della legge deve contenere i seguenti dati:

a) denominazione, sede dell'assicuratore e altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile;

b) nome — o denominazione o ragione sociale o ditta — e domicilio o sede del contraente;

c) tipo del veicolo;

d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d'identificazione del telaio e del motore;

e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;

f) numero del contratto di assicurazione.

Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati indicati nella lettera *d*) del precedente comma, i dati della targa di prova.

Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 10.

(Requisiti del certificato di assicurazione per i natanti)

Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*) del primo comma del precedente art. 9 nonchè quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

(Indicazioni facoltative)

Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione.

Art. 12.

(Sottoscrizione dei certificati di assicurazione)

I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell'assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce.

Art. 13.

(Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi)

L'assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, secondo comma, del codice civile. In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.

Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilità di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 14.

(Caratteristiche del contrassegno)

Il contrassegno previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato *A* e deve contenere:

a) la denominazione dell'assicuratore;

b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore;

c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;

d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera *e*);

e) la firma dell'assicuratore.

Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.

Art. 15.

(Coassicurazione)

Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio in coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anzichè in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perchè, con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e nell'interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici.

Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

Art. 16.

(*Termini per il rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno*)

Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell'assicuratore, entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio.

Durante tale periodo l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto dall'art. 7, quarto comma, della legge.

Art. 17.

(*Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione*)

L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.

Gli assicuratori hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova collaudo o dimostrazione.

Essi rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo ed il periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo con le modalità prescritte dall'art. 7, quarto comma, della legge.

Art. 18.

(*Rilascio di duplicati del certificato e del contrassegno*)

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, l'impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a rilasciare un duplicato su richiesta ed a spese dell'assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento l'assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.

Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'assicuratore. Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione « duplicato ».

Art. 19.

(*Cessione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo*)

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo a motore o del natante che importi cessione del contratto di assicurazione, il cedente o il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.

Capo III

DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 20.

(*Formazione delle tariffe*)

Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi relative all'assicurazione predetta che essa intende adottare, comprendendovi in ogni caso tutti i rischi dei quali è obbligatoria l'assicurazione in base alla legge.

Le tariffe debbono essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri obiettivi comuni, quali il tipo o le caratteristiche tecniche del veicolo, la destinazione e l'uso di esso, la zona territoriale di immatricolazione e simili. Le classi o gruppi di rischi debbono essere sufficientemente ampi e omogenei in modo da consentire significative rilevazioni statistiche per il calcolo di tassi e valori medi specie per quanto riguarda la frequenza e il costo dei sinistri.

Le tariffe debbono indicare distintamente il premio puro e il caricamento.

Art. 21.

(*Determinazione dei premi puri*)

Il premio puro deve essere calcolato in modo da garantire, per ogni classe o gruppo di rischi, l'equilibrio fra la massa dei premi e il prevedibile onere dei relativi sinistri.

La determinazione dei premi puri deve essere effettuata in base a rilevazioni statistiche, estese a un conveniente numero di esercizi, per ogni classe o gruppo di rischi, relative:

a) al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell'esercizio di avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi;

b) al numero nonchè all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, liquidati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto anche delle spese imputabili a ciascun esercizio per il servizio di liquidazione, comprese quelle per il personale ad esso addetto con rapporto di lavoro subordinato od autonomo e per compensi a professionisti per la loro opera a favore dell'assicuratore;

c) al numero dei veicoli esposti al rischio in ogni esercizio considerato, ragguagliato ad anno (veicoli-anno);

d) ai fattori che l'impresa abbia preso in considerazione per determinare i gruppi o le classi di rischio cui si riferiscono le tariffe o per adottare speciali clausole che prevedano diverse misure o variazioni di premio in relazione al verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili.

Le imprese che iniziano la loro attività o che, pur essendo già in esercizio, non dispongano di rilevazioni statistiche aziendali sufficientemente ampie ed estese a

più esercizi così da consentire la formazione delle tariffe dei premi secondo i criteri indicati nel presente articolo e in quello precedente, possono fare ricorso anche a rilevazioni statistiche interaziendali.

Ai fini delle rilevazioni statistiche di cui ai commi precedenti, i rischi assunti in coassicurazione debbono essere considerati come assunti per intero dall'impresa delegataria e non considerati dalle coassicuratrici.

I risultati delle rilevazioni statistiche debbono essere opportunamente ponderati con l'applicazione dei necessari coefficienti di correzione per tenere conto delle variazioni avvenute rispetto alla situazione dei singoli esercizi considerati e di quelle che si prevede possano avvenire.

Art. 22.

(*Determinazione dei caricamenti*)

I caricamenti, da aggiungere ai premi puri, debbono essere calcolati in modo da coprire, per ogni singola classe o singolo gruppo di rischi, le spese di acquisizione e, nel loro complesso, le spese generali e di gestione ed ogni altro onere gravante sulle imprese per l'esercizio dell'assicurazione, tenendo conto del prevedibile andamento di tali fattori e garantendo il margine industriale compensativo dell'alea di impresa.

Art. 23.

(*Approvazione delle condizioni generali di polizza*)

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le condizioni generali di polizza che intendono adottare per la predetta assicurazione, nonchè tutte le modificazioni successivamente apportate alle condizioni approvate. Nelle polizze debbono essere indicati gli estremi del decreto ministeriale con cui sono approvate le condizioni generali.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ritenga di non potere approvare le condizioni presentate dall'impresa perchè in contrasto con norme imperative o non rispondenti alle tariffe dei premi dell'impresa stessa o, in genere, non idonee a garantire il regolare funzionamento dell'assicurazione in conformità delle disposizioni della legge, indica all'impresa le modificazioni che debbono essere apportate affinchè possa farsi luogo all'approvazione.

Art. 24.

(*Condizioni generali e premio nelle polizze globali*)

Nei contratti che comprendano la copertura di altri rischi oltre quello della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, le condizioni generali e il premio relativo all'assicurazione del rischio di responsabilità civile debbono essere indicati distintamente da quelli relativi all'assicurazione degli altri rischi.

Art. 25.

(*Diminuzione o aggravamento del rischio in corso di contratto*)

In caso di diminuzione o di aggravamento del rischio in corso di contratto, l'assicurato al quale è comunicato il recesso, in applicazione degli articoli 1897 e 1898 del codice civile, può evitarlo offrendo di modificare il contratto con il diverso premio che, in relazione al rischio diminuito o aggravato, risulti applicabile in base alla tariffa approvata.

Art. 26.

(*Rischi non contemplati in tariffa e rischi con caratteri di particolarità od eccezionalità*)

Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle voci delle tariffe approvate, le imprese possono, facendone espressa menzione in polizza, determinare il premio in base agli elementi tecnici a loro disposizione, dando immediata comunicazione del contratto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero, qualora ritenga che il premio applicato non sia adeguato al rischio assicurato, fissa il nuovo premio e lo comunica all'impresa. Le parti sono obbligate a modificare il contratto con effetto dalla data della sua stipulazione. Degli estremi del contratto modificato deve essere data comunicazione al Ministero.

Qualora l'impresa cui sia proposta la stipulazione di un contratto di assicurazione ritenga che il rischio da assicurare presenti, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quello contemplato in tariffa, può stipulare il contratto sottoponendolo alla condizione che il premio di tariffa potrà essere modificato nella misura che sarà indicata nel contratto stesso, se il Ministero autorizzerà la modificazione proposta. A tal fine l'impresa deve trasmettere al Ministero copia del contratto, comunicando altresì tutti gli elementi tecnici a sua disposizione. Il Ministero, nel concedere l'autorizzazione, può anche stabilire il premio in misura diversa da quella proposta dall'impresa.

Art. 27.

(*Valutazione e approvazione delle tariffe*)

Al fine di consentire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di controllare che nella formazione delle tariffe dei premi sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 le imprese debbono presentare, insieme alle tariffe, una relazione dalla quale risultino i criteri tecnici e statistici seguiti per la formazione dei premi puri, nonchè le rilevazioni statistiche e le documentazioni contabili relative alla determinazione dei caricamenti.

Le rilevazioni statistiche annuali, in base alle quali, a norma dell'art. 14 della legge, il Ministero stesso provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe, sono desunte dalla gestione del conto consortile per l'impresa interessata o per imprese similari.

Nell'approvare le tariffe il Ministero tiene conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche e di ogni altro elemento utile per la valutazione delle tariffe stesse.

Art. 28.

(*Riferimento a statistiche interaziendali o nazionali*)

Fino a quando gli elementi statistici e tecnici necessari per la valutazione e approvazione delle tariffe dei premi puri presentate dalle imprese al Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato non siano desumibili dalla gestione del conto consortile, il Ministero stesso si avvarrà, oltre che degli elementi forniti dalle imprese, di rilevazioni statistiche interaziendali

effettuate in conformità del disposto dei precedenti articoli 20 e 21, nonchè di ogni altro elemento tecnico da esso acquisito e utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Art. 29.

(*Mancanza dei requisiti tecnici nelle tariffe presentate*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso in cui ritenga che le tariffe presentate non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, formula le sue osservazioni e invita l'impresa ad integrare o a modificare le tariffe stesse, assegnando un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni.

Qualora l'impresa non provveda nel termine assegnato o nel caso in cui le tariffe, nonostante le modificazioni, manchino ancora dei prescritti requisiti tecnici, il Ministero stabilisce, con proprio decreto, le tariffe che l'impresa è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.

Art. 30.

(*Modificazione delle tariffe approvate*)

La richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di modificare le tariffe approvate, prevista dall'art. 11, quinto comma, della legge, può essere effettuata quando si siano verificate variazioni dei rischi che importino una sperequazione, in eccesso o in difetto, tale da alterare sensibilmente l'equilibrio fra la massa dei premi e il presumibile ammontare dei relativi sinistri e delle spese ed oneri di cui al precedente art. 22.

CAPO IV

DELLA RISERVA PREMI E DELLA RISERVA SINISTRI

Art. 31.

(*Riserva premi*)

Per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la riserva premi, qualora sia stabilita contratto per contratto, deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte le sole spese di acquisizione.

L'impresa che si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato dall'art. 12 della legge, deve inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, limitatamente all'assicurazione predetta, una relazione da cui risultino gli elementi tecnici in base ai quali è stata determinata la misura media adottata per il calcolo della riserva premi.

Art. 32.

(*Riserva sinistri*)

La riserva sinistri relativa all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle quote a carico dei riassicuratori, distinguendo i sinistri secondo l'esercizio di avvenimento e deve essere uguale alla somma necessaria per far fronte al pagamento dei sinistri di ciascun esercizio non ancora liquidati e delle relative spese. Detta somma non può in alcun caso risultare inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di avvenimento dei sinistri, all'ammontare dei premi puri imputabili al predetto esercizio di avvenimento al netto dell'importo dei sinistri liquidati (pagati e non pagati) afferenti a tali premi, e delle relative spese.

I criteri per la determinazione dei premi puri imputabili all'esercizio sono stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, a tale fine, tiene conto di quanto disposto nei precedenti articoli 21, 27 e 31.

Art. 33.

(*Prospetto obbligatorio per il controllo della congruità della riserva sinistri*)

Le imprese debbono compilare e trasmettere annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un prospetto, conforme ad apposito modello da approvare con decreto ministeriale, con il quale debbono essere forniti tutti i dati atti a consentire il controllo della congruità della riserva sinistri e, in particolare, i dati necessari a determinare, per i sinistri verificatisi in ciascun esercizio, l'andamento dei costi medi a partire dall'esercizio di avvenimento fino a quello della totale liquidazione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può esonerare dall'obbligo di fornire i dati, di cui al prospetto previsto al comma precedente, le imprese per le quali i dati stessi possono essere desunti. per un congruo numero di esercizi, dalle rilevazioni del conto consortile di cui all'art. 14 della legge.

Art. 34.

(*Insufficienza della riserva sinistri*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorchè corrispondente alla misura minima prevista dal precedente art. 32, è inferiore all'ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a novanta giorni.

Art. 35.

(*Valutazione globale delle riserve tecniche*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora constati che il rapporto fra l'ammontare complessivo delle riserve tecniche (premi e sinistri) costituite dall'impresa alla fine di ciascun esercizio per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, ed i relativi premi lordi acquisiti dall'impresa nello stesso esercizio, è notevolmente inferiore all'analogo rapporto accertato per l'insieme delle imprese operanti nel territorio nazionale o per gruppi di imprese similari, invita l'impresa interessata a fornire le giustificazioni necessarie a dimostrare la regolarità della gestione nonostante la rilevata discordanza.

Art. 36.

(*Registri obbligatori relativi ai sinistri*)

Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono tenere presso la sede centrale, oltre ai registri e al repertorio di cui all'art. 49 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, i seguenti registri per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli:

a) registro dei sinistri pagati, con l'indicazione di quelli pagati parzialmente;

b) registro dei sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

c) registro dei sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;

d) registro dei sinistri già definitivamente pagati o eliminati senza pagamento, per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione.

I registri di cui al precedente comma possono essere formati da schede o da tabulati meccanografici: è altresì consentito di riunire due o più registri, purchè sia sempre possibile l'esatta e completa rilevazione degli elementi propri a ciascuno di essi.

Nei registri di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) del primo comma, le operazioni debbono essere iscritte in ordine cronologico.

Alla fine di ogni esercizio debbono essere posti in evidenza in ciascun registro il numero complessivo e l'importo totale dei sinistri, distinti per esercizio di avvenimento.

Capo V

DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Art. 37.

(*Composizione del comitato*)

Il comitato previsto dall'art. 20, primo comma, della legge è presieduto dal presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne sono membri di diritto.

Ne fanno altresì parte:

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro;

il dirigente del servizio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

due rappresentanti delle imprese assicuratrici;

due rappresentanti degli utenti di autoveicoli, scelti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato su terne proposte da enti e da associazioni di categoria interessati.

I membri del comitato sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

L'ufficio di segreteria del comitato è composto da due membri, di cui uno funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo e l'altro designato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 38.

(*Attribuzioni del comitato e validità delle deliberazioni*)

Spetta al comitato dare parere al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) sulle questioni relative all'applicazione delle disposizioni della legge concernenti il « Fondo di garanzia per le vittime della strada »;

2) sulla designazione delle imprese di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge;

3) sulle convenzioni da stipularsi fra le imprese designate e l'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge;

4) su ogni altra questione che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ritenga di sottoporgli.

Le riunioni del comitato sono valide quando intervengano non meno di sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Ai membri del comitato spetta un gettone di presenza e a quelli della segreteria una indennità nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 39.

(*Modalità per la gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »*)

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », nonchè una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.

Art. 40.

(*Rendiconto della gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada »*)

Il rendiconto della gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », approvato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, deve essere trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci:

In entrata:

1) contributi di competenza dell'esercizio;

2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;

3) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese e distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori;

4) interessi di mora per il ritardato versamento dei contributi;

5) altre entrate, da indicare analiticamente;

— eventuale disavanzo.

In uscita:

1) somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e delle relative spese di liquidazione, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori. Le predette somme debbono essere altresì distinte a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19 della legge;

2) quota delle spese generali sostenute dalle imprese designate per la gestione dei sinistri a carico del Fondo, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;

3) spese sostenute dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la gestione del Fondo;

4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge;

5) altre uscite, da indicare analiticamente;

— eventuale avanzo.

Art. 41.

(*Situazione patrimoniale della gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »*)

Il rendiconto di cui all'articolo precedente deve essere accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:

Nell'attivo:

1) la consistenza di cassa;

2) l'ammontare dei depositi presso istituti di credito;

3) altre attività mobiliari, da indicare analiticamente;

4) i crediti per contributi non incassati;

5) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;

— l'eventuale saldo a conguaglio.

Nel passivo:

1) i debiti verso le imprese designate per i rimborsi di somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente;

— l'eventuale saldo a conguaglio.

In apposita colonna interna deve essere posto in evidenza l'avanzo o il disavanzo risultante dal rendiconto di cui al precedente articolo, distinguendolo dal saldo a conguaglio positivo o negativo riportato dall'esercizio precedente.

Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 31 della legge, il rendiconto deve essere altresì corredato da un prospetto dal quale debbono risultare, in base alle comunicazioni effettuate dalle imprese designate:

1) l'ammontare dei danni per sinistri liquidati e non ancora pagati dalle imprese designate, alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto;

2) l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora liquidati dalle imprese designate, alla fine dello stesso esercizio.

Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 19 della legge.

Art. 42.

(*Vigilanza governativa sul « Fondo di garanzia per le vittime della strada »*)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere in qualunque momento all'Istituto nazionale delle assicurazioni notizie e dati sulla gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.

Art. 43.

(*Contributo da corrispondere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »*)

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina con proprio decreto, sulla base dei risultati del rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese sono tenute a versare un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma precedente, nonchè il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro tre mesi dalla data di approvazione di detto bilancio.

Art. 44.

(*Ritardato versamento del contributo*)

In caso di ritardato versamento di tutto o di parte del contributo sono dovuti gli interessi di mora, al tasso legale, a decorrere dal giorno in cui il versamento stesso avrebbe dovuto essere effettuato.

Capo VI

DELLE IMPRESE DESIGNATE

Art. 45.

(*Designazione delle imprese*)

Le imprese che debbono provvedere alla liquidazione dei sinistri di cui all'art. 19 della legge sono designate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e tenuto conto, per ciascuna impresa, della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri.

I decreti di designazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 46.

(Gestione separata delle imprese designate)

Le imprese designate debbono tenere gestione separata dei sinistri di cui all'art. 19 della legge, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dagli articoli 48 e 50 del presente regolamento.

Per la predetta gestione le imprese debbono tenere separatamente presso la sede centrale tutti i registri di cui al precedente art. 36, con le stesse modalità previste da detto articolo.

Art. 47.

(Intestazione della corrispondenza, dei libri e dei documenti)

La corrispondenza, i libri, i registri e tutti i documenti delle imprese designate relativi alle operazioni inerenti alla gestione separata dei sinistri di cui all'articolo 19 della legge debbono recare, oltre la denominazione dell'impresa e le altre indicazioni prescritte, la seguente indicazione: « Impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per la liquidazione dei sinistri a carico del " Fondo di garanzia per le vittime della strada " ».

Le imprese non possono utilizzare l'intestazione di cui al precedente comma per la corrispondenza, i libri e i registri e tutti i documenti relativi alle operazioni che non rientrano nella gestione separata dei sinistri di cui all'art. 19 della legge.

Art. 48.

(Rendiconto delle imprese designate)

Il rendiconto degli oneri sostenuti in ciascun semestre che le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », deve comprendere le seguenti voci:

1) pagamenti effettuati nel semestre, per indennizzi di sinistri avvenuti nell'esercizio e, distintamente, in esercizi anteriori. I predetti pagamenti debbono anche essere distinti a seconda che si riferiscano a sinistri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19 della legge;

2) spese sostenute per la liquidazione dei sinistri di cui al punto 1);

3) quota delle spese generali sostenute nel semestre per la gestione separata dei sinistri di cui all'art. 19 della legge;

4) somme recuperate dall'impresa nel semestre in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese, distinte a seconda che si riferiscano a sinistri avvenuti nell'esercizio o negli esercizi precedenti.

Al rendiconto deve essere allegato un estratto del conto relativo alle operazioni di addebitamento e accreditamento effettuate nel semestre dall'impresa nei rapporti con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ».

Da tale estratto conto debbono risultare:

Nella parte A:

1) l'importo dei sinistri, degli oneri e delle spese desunti dal relativo rendiconto per le voci 1), 2) e 3) di cui al primo comma del presente articolo;

2) l'importo degli interessi attivi sulle somme anticipate dall'impresa in conformità di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge;

3) le altre somme eventualmente addebitate al Fondo;

— l'eventuale saldo conguaglio.

Nella parte B:

1) l'importo dei rimborsi da parte della gestione autonoma del Fondo all'impresa per le somme da questa anticipate nel semestre per il pagamento di sinistri e relative spese di liquidazione;

2) le somme recuperate nel semestre dall'impresa in dipendenza di azioni di regresso e di surroga, al netto delle relative spese;

3) l'importo degli interessi passivi;

4) altre somme eventualmente accreditate al Fondo;

— l'eventuale saldo conguaglio.

Il rendiconto deve essere trasmesso nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del semestre al quale si riferisce.

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i rendiconti, le imprese designate debbono trasmettere all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », un prospetto dal quale debbono risultare:

a) l'ammontare dei danni per sinistri liquidati e non pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il prospetto;

b) l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora liquidati alla fine dello stesso esercizio.

Gli importi suddetti debbono essere distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio medesimo o in esercizi anteriori.

I documenti indicati nel presente articolo debbono essere sottoscritti dai legali rappresentanti delle imprese designate.

Art. 49.

(Convenzioni fra le imprese designate e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada »)

Le convenzioni fra le imprese designate e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge, debbono, in ogni caso, regolare:

a) il termine entro il quale l'Istituto dovrà comunicare il proprio benestare o le sue eventuali osservazioni sui rendiconti semestrali, trasmessi dalle imprese a norma del precedente art. 48;

b) il termine entro il quale l'Istituto, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dovrà rimettere alle imprese designate il saldo dei predetti rendiconti semestrali;

c) le modalità per la determinazione degli interessi da riconoscere alle imprese sulle somme da queste anticipate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione.

d) i casi di giustificata necessità in cui le imprese potranno chiedere il rimborso di somme pagate per sinistri anche prima della scadenza del termine di cui alla precedente lettera *b*);

e) i criteri cui le imprese dovranno attenersi per determinare le spese di liquidazione dei sinistri di cui

all'art. 19 della legge e per calcolare la quota parte delle spese generali da imputarsi alla gestione separata di detti sinistri;

f) i casi in cui le imprese dovranno chiedere il preventivo benestare all'Istituto prima di procedere alla liquidazione dei sinistri, nonchè le procedure cui le imprese dovranno attenersi nei rapporti con l'Istituto in caso di contestazioni relative a sinistri di cui all'art. 19 della legge.

Art. 50.

(*Obbligo per le imprese designate di fornire all'Istituto nazionale delle assicurazioni dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate*)

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'art. 19 della legge. Le stesse imprese designate debbono tenere a disposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate, per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, nonchè delle convenzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge.

Le imprese debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con la gestione autonoma del Fondo e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e debbono fornire le notizie e i dati che siano ad esse richiesti.

CAPO VII
DEL CONTO CONSORTILE

Art. 51.

(*Tenuta del conto consortile da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e sua gestione*)

Il conto consortile di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge è tenuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese di assicurazione.

La gestione del conto è disciplinata dalle disposizioni che seguono, nonchè, per quanto da esse non previsto, da apposite convenzioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto stesso, stipulerà con le imprese. Le convenzioni dovranno essere comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 52.

(*Modalità di immissione nel conto di una quota del 2 % di ciascun rischio*)

Le imprese debbono immettere nel conto consortile una quota pari al 2 % di tutti i rischi da esse assunti in ciascun esercizio per l'assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, limitatamente per questi ultimi, a quelli soggetti all'obbligo di assicurazione.

La immissione si effettua mediante attribuzione al conto, distintamente per ciascun rischio assunto nell'esercizio e in relazione ad ogni singolo veicolo o natante, di una quota del 2 %:

a) della prima rata di premio e delle rate successive alla prima, comprese quelle relative a contratti tacitamente rinnovati, al lordo degli accessori e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati. Insieme al premio lordo devono essere immessi nel conto consortile anche gli interessi di frazionamento del premio, i diritti a qualsiasi titolo spettanti all'assicuratore ed ogni altro importo che costituisca corrispettivo della copertura del rischio.

Per i premi relativi a contratti con clausole del tipo di quelle previste dal precedente articolo 21, secondo comma, lettera *d*), l'immissione nel conto consortile deve essere accompagnata dall'indicazione della clausola contenuta nel contratto e dell'entità della relativa riduzione di premio accordata dall'assicuratore;

b) delle integrazioni di premio recuperate nell'esercizio in relazione a contratti con clausole del tipo di quelle indicate nel citato articolo 21, secondo comma, lettera *d*);

c) degli storni, degli annullamenti e dei rimborsi di premio;

d) dei pagamenti, compresi quelli parziali, effettuati nell'esercizio per indennizzi e spese di liquidazione relativi a sinistri che siano avvenuti nell'esercizio stesso;

e) dei recuperi di indennizzi a qualsiasi titolo realizzati nell'esercizio per sinistri avvenuti nell'esercizio stesso, al netto delle relative spese;

f) dei sinistri, avvenuti nell'esercizio, che alla data di chiusura dell'esercizio stesso risultino ancora da liquidare e di quelli che, pur essendo stati liquidati, risultino, alla medesima data, ancora da pagare.

Per le assicurazioni relative a veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione si intendono per rischi assunti, agli effetti dell'applicazione del precedente comma, quelli per i quali sono stati emessi il certificato di assicurazione di cui all'articolo 7 della legge o gli attestati di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 53.

(*Storni e quote di premio, per modificazione dei contratti*)

Nel caso di modificazioni del contratto debbono essere separatamente immessi nel conto consortile gli eventuali storni di premio effettuati in relazione al contratto modificato e la quota di premio relativa all'appendice di modifica o alla nuova polizza.

Art. 54.

(*Comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite da immettere nel conto*)

Le comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni delle partite di cui al precedente articolo 52, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) da immettere nel conto consortile, debbono essere effettuate entro il bimestre successivo al mese nel quale le operazioni relative hanno avuto corso; quella delle partite di cui alla lettera *f*) dello stesso articolo 52 deve essere effettuata entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 55.

(Comunicazione dei sinistri denunciati e della loro eliminazione)

Le imprese debbono comunicare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, i sinistri avvenuti in ciascun esercizio che siano stati ad esse denunciati entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla data della sua chiusura, nonchè le eliminazioni dei sinistri stessi effettuate dopo la denuncia nel corso dell'esercizio senza pagamento di indennizzo.

Le comunicazioni debbono essere fatte sinistro per sinistro, entro il mese successivo a quello in cui l'impresa ha ricevuto la denuncia o ha effettuato l'eliminazione.

Art. 56.

(Versamenti e rimborsi per le partite immesse nel conto)

Nel termine che sarà stabilito dalle convenzioni previste dal secondo comma del precedente articolo 51, le imprese debbono versare al conto consortile, per ciascun trimestre dell'esercizio, gli importi relativi alle partite di cui all'articolo 52, lettere *a*), *b*), *e*) immesse nel conto nel corso del trimestre. Entro il medesimo termine l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, deve rimborsare alle imprese gli importi delle partite di cui al citato articolo 52, lettere *c*), *d*) immesse nel conto nel corso del trimestre stesso.

Art. 57.

(Riserva premi per i rischi immessi nel conto)

Alla fine di ogni esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, provvede a calcolare, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese e in conformità ai criteri indicati al primo comma del precedente articolo 31, la riserva premi relativa ai rischi immessi nel conto consortile, in corso alla chiusura dell'esercizio.

Art. 58.

(Deposito e investimento delle somme versate al conto e attribuzione dei redditi)

Le somme versate al conto consortile sono depositate a cura dell'ente gestore in conti correnti bancari. La parte eccedente la necessaria liquidità è investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

I redditi ricavati dagli investimenti della riserva per sinistri ancora da liquidare sono attribuiti e versati alle imprese, con le modalità previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 51, in proporzione dell'ammontare delle riserve sinistri da ciascuna di esse immesse nel conto consortile.

Gli altri redditi sono attribuiti al conto stesso.

Art. 59.

(Rendiconto della gestione del conto e riparto del saldo)

Alla fine di ciascun esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni redige un rendiconto nel quale debbono essere iscritti:

In entrata:

1) la riserva premi calcolata alla fine dell'esercizio precedente;

2) i premi e gli altri elementi di cui ai precedenti articoli 52, secondo comma, lettere *a*) e *b*) e 53;

3) i recuperi di cui alla lettera *e*) del citato articolo 52, secondo comma;

4) i redditi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 58, al netto dei relativi oneri;

5) gli eventuali interessi attivi e ogni altra entrata.

In uscita:

1) la riserva premi calcolata alla fine dell'esercizio;

2) gli storni, gli annullamenti e rimborsi di premi di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 52, secondo comma, nonchè gli storni di cui al precedente articolo 53;

3) i pagamenti di cui alla lettera *d*) del citato articolo 52, secondo comma;

4) la riserva sinistri e i sinistri liquidati e non pagati di cui alla lettera *f*) del citato articolo 52, secondo comma;

5) le spese di gestione del conto consortile sostenute in conformità delle convenzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 51, al netto di quanto recuperato direttamente da singole imprese per oneri particolari addebitabili alle imprese medesime;

6) gli eventuali interessi passivi ed ogni altra uscita.

Il saldo positivo o negativo del rendiconto viene ripartito fra le imprese partecipanti al conto consortile in proporzione dei premi immessi da ciascuna di esse nel conto stesso, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto e il piano di riparto del saldo, approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, debbono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da una relazione illustrativa, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

I documenti di cui al comma precedente sono depositati presso l'ente gestore e le imprese interessate possono prenderne visione.

Art. 60.

(Partite immesse nel conto per pagamenti e recuperi di sinistri avvenuti in esercizi precedenti)

Le imprese debbono porre a carico del conto consortile una quota pari al 2 %:

a) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e già immessi nel conto ai sensi dell'articolo 52, secondo comma lettera *f*);

b) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e già eliminati, per i quali sia stata riaperta nell'esercizio la procedura di liquidazione.

Le imprese debbono invece porre a favore del conto consortile una quota pari al 2 % dei recuperi a qualsiasi titolo realizzati in ciascun esercizio per sinistri avvenuti in esercizi precedenti, al netto delle relative spese.

Le imprese debbono inoltre comunicare al conto consortile le eliminazioni, effettuate nell'esercizio, di sinistri avvenuti in esercizi precedenti già immessi nel conto consortile ai sensi dell'articolo 52, secondo comma lettera *f*).

Le comunicazioni al conto consortile debbono essere effettuate, distintamente per ciascun anno di avveni-

mento dei sinistri, entro il bimestre successivo al mese nel quale le operazioni predette hanno avuto corso.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, provvede a rimborsare alle imprese gli importi pagati di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo, nel termine e con le modalità stabilite nelle convenzioni di cui al precedente articolo 51, secondo comma. Le imprese debbono versare al conto consortile nel termine e con le modalità suindicati i recuperi di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 61.

(*Nuovo calcolo della riserva per sinistri avvenuti in esercizi precedenti e comunicazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni*)

Le imprese, alla fine di ciascun esercizio e tenendo conto di quanto disposto ai precedenti articoli 32 e 34, debbono procedere a un nuovo calcolo della riserva relativa ai sinistri avvenuti in esercizi precedenti e che risultino ancora da liquidare e debbono comunicarne l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, nel termine previsto dalle convenzioni di cui al precedente articolo 51, secondo comma.

La predetta comunicazione deve essere effettuata, distintamente per ciascun sinistro e per ciascun esercizio di avvenimento dei sinistri, entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 62.

(*Successive revisioni dei rendiconti della gestione del conto e nuovo riparto dei saldi*)

I rendiconti relativi agli esercizi di avvenimento dei sinistri saranno riveduti in relazione alle variazioni positive o negative che, per effetto delle operazioni previste dai precedenti articoli 60 e 61, si verifichino nell'importo della riserva sinistri costituita alla fine dell'esercizio precedente. A seguito di tali rettifiche si procederà al conguaglio dei saldi risultanti dai singoli rendiconti ed al riparto dei relativi importi.

Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rendiconti rettificati a seguito della revisione di cui al precedente comma.

Art. 63.

(*Comunicazioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni degli elementi dei dati tecnici e statistici mediante appositi modelli ministeriali*)

Tutte le comunicazioni che debbono essere fatte all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, a norma degli articoli precedenti, debbono essere corredate, per ciascun rischio, dalle indicazioni statistiche e tecniche necessarie per consentire la rilevazione dei dati e degli elementi che l'Istituto suddetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge.

Le comunicazioni stesse debbono essere fatte con appositi moduli conformi al modello approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detti moduli potranno essere sostituiti da schede o da altri mezzi direttamente elaborati con sistemi elettronici o meccanici.

Art. 64.

(*Obbligo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati desunti dalla gestione del conto*)

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, oltre ai rendiconti previsti nei precedenti articoli 59 e 62 deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, distintamente per esercizio, per imprese o gruppo di imprese e per classe di rischi, i dati e gli elementi desunti dalla gestione di tale conto che siano richiesti dallo stesso Ministero ai fini della valutazione e dell'approvazione delle tariffe dei premi previste dal primo comma dell'art. 14 della legge.

CAPO VIII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 65.

(*Sanzioni amministrative*)

Gli amministratori e i direttori delle imprese di cui all'art. 10 della legge che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni comminate dalle disposizioni in vigore.

La violazione delle disposizioni degli articoli 9, 10 e 14, primo e secondo comma, del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da lire 2.000 a lire 20.000.

La violazione delle disposizioni degli articoli 16. primo comma, e 18, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 30.000.

La violazione delle disposizioni degli articoli 36, 43, secondo e terzo comma, 46, 47, ultimo comma, 66, primo comma, nonchè delle disposizioni contenute nel Capo VII del presente regolamento che stabiliscono per le imprese l'obbligo delle comunicazioni e dei versamenti in esse previsti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile, è punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dal prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66.

(*Contributo per la prima applicazione della legge*)

Il contributo dovuto a norma dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge, per l'anno in cui inizierà ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione, deve essere versato dalle imprese all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », nel termine di novanta giorni da quello di pubblicazione del presente regolamento.

Detto contributo è dovuto per il suo intero ammontare, stabilito nell'ultimo comma dell'art. 31 della legge, qualunque sia il periodo intercorrente fra la data di applicazione dell'art. 19 della legge ed il 31 dicembre successivo e per esso non si fa luogo a conguaglio.

Qualora dopo il primo anno in cui inizierà ad avere applicazione l'obbligo di assicurazione persistano ancora a carico del Fondo gli oneri di cui all'art. 37 della legge, il contributo rimarrà stabilito anche per l'anno successivo al primo nella misura del 3 %.

Art. 67.

(*Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate*)

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione debbono essere adeguati alle tariffe approvate. L'assicuratore, tuttavia, può differire tale adeguamento fino alla prima scadenza annuale per i contratti già stipulati per somme non inferiori ai massimali indicati nella tabella A, allegata alla legge, fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge stessa.

Art. 68.

(*Immissione nel conto consortile dei rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge*)

I rischi relativi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione debbono essere immessi nel conto consortile a decorrere dalla prima scadenza annuale del premio.

Art. 69.

(*Partecipazione dei rappresentanti degli utenti alla commissione consultiva per le assicurazioni private*)

Nel caso in cui la commissione consultiva per le assicurazioni private sia richiesta di esprimere pareri in materia di tariffe per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, chiama a partecipare alle riunioni, a norma dell'art. 79, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, esperti di particolare competenza scelti fra le diverse categorie di utenti per coadiuvare la commissione nell'assolvimento del suo compito.

Art. 70.

(*Modalità per la determinazione dei sinistri avvenuti nell'esercizio*)

Per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si considerano come sinistri avvenuti in un determinato esercizio tutti i sinistri verificatisi nell'esercizio stesso denunciati all'impresa entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Debbono inoltre essere imputati all'esercizio considerato i sinistri avvenuti nell'anno precedente e denunciati nello stesso esercizio considerato, dopo il 31 gennaio.

Art. 71.

(*Azione per conseguire le prestazioni di cui all'art. 37 della legge*)

L'azione per conseguire le prestazioni di cui all'articolo 37 della legge contro le imprese designate a norma dell'art. 20 della stessa spetta agli aventi diritto al risarcimento e agli assicurati che abbiano risarcito il danno, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione dell'attivo, del credito per il quale sono stati ammessi al passivo della liquidazione coatta.

Spetta anche, in surrogazione nei diritti degli assicurati responsabili, agli aventi diritto non risarciti e non ammessi al passivo, nei limiti della quota, non soddisfatta con la prima distribuzione, del credito per il quale è avvenuta l'ammissione al passivo dell'assicurato responsabile.

Art. 72.

(*Convenzioni con gli enti gestori dell'assicurazione sociale*)

Gli enti gestori dell'assicurazione sociale possono stipulare con gli assicuratori le imprese designate apposite convenzioni, con le quali possono essere stabilite le modalità per il rimborso delle spese da essi sostenute per prestazioni erogate ai danneggiati ed essere previsti criteri per la determinazione, anche in via forfettaria, delle somme da rimborsare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — REALE — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 2. — CARUSO

ALLEGATO *A*

DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CONTRASSEGNO

Il contrassegno di cui all'articolo 7 della legge ed all'articolo 14 del presente regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:

larghezza mm. 80; lunghezza mm. 76 (pari a 3 pollici).

Esso comprende una fascia bianca di mm. 3, sui lati di mm. 76 e di mm. 6, sui lati di mm 80.

La stampa è in litografia su carta del peso di gr. 70 al metro quadrato.

I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e così distribuiti:

Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna (*);

Fondo - colore giallino;

Testo - colore nero.

Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

L'ASSICURATORE

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARGA VEICOLO O DATI NATANTE

TIPO DEL VEICOLO

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO — GIORNO — MESE — ANNO

FIRMA DELL'ASSICURATORE

(*) *Il fregio del modello riprodotto ha carattere indicativo.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **974**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Caravaggio, in Cremona.

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cremona in data 26 maggio 1967, integrato con dichiarazione del 29 maggio 1967 e con decreto del 23 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine di Caravaggio, nel quartiere Giuseppina di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 192. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **975**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Monreale.

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 25 gennaio 1968, integrato con dichiarazioni in pari data e 4 aprile 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in contrada Malpasso del comune di Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 193. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **976**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Reggio Emilia.

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 11 ottobre 1967, integrato con dichiarazioni 19 gennaio 1968 e 16 luglio 1970, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 194. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **977**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lucia, nel comune di S. Agata Militello.

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti, in data 22 agosto 1969, integrato con dichiarazioni del 5 dicembre 1969 e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Lucia, in S. Agata Militello (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 195. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **978**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, nel comune di Torre S. Susanna.

N. 978. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 30 ottobre 1966, integrato con dichiarazioni del 24 marzo e 16 maggio 1969 e 24 marzo 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in comune di Torre S. Susanna (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 196. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1970.

Conferma del presidente e del vice presidente della gestione speciale dell'Ente zolfi italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 1152, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1951, Atti del Governo, registro n. 37, foglio 91, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della gestione speciale dell'Ente zolfi italiani, avente lo scopo di costruire case popolari da concedere in locazione agli operai addetti alle miniere zolfifere nazionali nonchè ai dipendenti dell'ente medesimo ed è stato approvato il relativo statuto;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1966, con il quale sono stati nominati presidente e vicepresidente della suddetta gestione l'avv. Francesco Vella e il sig. Orazio Trovato;

Ritenuto che, per l'avvenuta scadenza del mandato statutario occorre procedere al rinnovo delle suddette cariche;

Visto l'art. 4 del citato statuto;

Viste le designazioni fatte dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, cui sono affidate le operazioni di liquidazione dell'Ente zolfi italiani soppresso con legge 12 marzo 1968, n. 411.

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Francesco Vella ed il sig. Orazio Trovato sono confermati rispettivamente presidente e vicepresidente della gestione speciale dell'Ente zolfi italiani.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1970
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 101

(12045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio unico per la bonifica della Bassa Parmense

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, n. 3227, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1970, registro n. 16, foglio n. 348, è stato ampliato di ettari 33.771, nella provincia di Parma, il comprensorio del consorzio unico per la bonifica della Bassa Parmense.

(12050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Ferrante Gonzaga » di Guastalla, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 19739-2.24.29, div. 2ª, in data 3 agosto 1970, il prefetto della provincia di Reggio Emilia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Ferrante Gonzaga » di Guastalla, ad accettare la donazione della somma di L. 200.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Artemio Bonvicini ».

(12080)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1970, registro n. 104 Pubblica istruzione, foglio n. 169, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Pietro Greco in materia di qualifica relativa all'anno scolastico 1966-67.

(12098)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1970, la Banca operaia cooperativa di Pescopagano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescopagano (Potenza), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(11958)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1970, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 343, in conformità del parere n. 1349/68 emesso dal Consiglio di Stato il 12 giugno 1969 è stata dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che il decreto ministeriale 8 aprile 1964 impugnato dall'archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Rizzo Paolo, è stato revocato e sostituito dal decreto ministeriale 12 giugno 1968, n. 24053, con il quale l'infermità derivata dall'infortunio occorsogli il 25 giugno 1963, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione.

(12029)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Tortora

Con decreto 30 luglio 1970, n. 284, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Castrocucco del comune di Tortora (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 44 confinante con le particelle 341, 53, 1, 2, 375 e 374 della superficie di mq. 36.300 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 febbraio 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12100)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3516 in data 27 novembre 1970, è stata prorogata fino al 15 dicembre 1970 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lanciano e il dott. Paolo Frasca è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso.

(12101)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Aversa

Con decreto provveditoriale n. 7969/SUR, in data 28 novembre 1970, è stato approvato il piano di zona (area II) del comune di Aversa, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12200)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12217)

Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.704.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12218)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 469.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12219)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12215)

Autorizzazione alla provincia di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, la provincia di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.652.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12216)

Autorizzazione al comune di Alcara Li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Alcara Li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.253.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12220)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.405.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12221)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.693.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12222)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.894.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12223)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.881.165 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12233)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Orsogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.521.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12234)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.424.505 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12235)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.352.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12236)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Pennapiedimonte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.132.945 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12237)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.990.879 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12238)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Rapino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.076.080 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12239)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.230.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12240)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.750.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12241)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.626.635 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12242)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.054.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12243)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.234.690 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12244)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 772.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12245)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1970, il comune di La Spezia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 747.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12246)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1970, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12247)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Caseificio sociale - Nuova Ravizza », già « Sant'Antonio », con sede in Quistello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 novembre 1970, la società cooperativa « Caseificio sociale - Nuova Ravizza » già « Sant'Antonio », con sede in Quistello (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 4 luglio 1961, rep. 9506, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Alfredo Usuardi.

(12030)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile reduci », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 novembre 1970, il rag. Renato Trieste è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Edile reduci », con sede in La Spezia, costituita per rogito Scopesi in data 12 aprile 1946, in sostituzione del signor Ulisse Tori, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12031)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2 categoria, con sede in Perugia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 26 novembre 1966 con il quale il dott. David Castori e il dott. Francesco Franchi furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia;

Considerato che il dott. David Castori ed il dott. Francesco Franchi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il dott. David Castori ed il dott. Francesco Franchi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Governatore: CARLI

(12159)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data Roma 30 ottobre 1970 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1969 per la parte relativa al conferimento dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al sig. Ovidio Ligas.

(12160)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale, n. 17, in data 3 dicembre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a cinque posti di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso per titoli e per esame ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della chimica del terreno, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della chimica del terreno, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo studio della chimica del terreno, Pisa.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 17 gennaio 1971 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze 7, 00100, Roma.

(12464)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova scritta di selezione per il concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquecentoventitre posti di segretario di 3ª classe.

La prova scritta di selezione del concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquecentoventitre posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1970, avrà luogo il giorno 30 dicembre 1970 con inizio alle ore 14 nelle seguenti sedi:

Compartimento Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria (posti 88).

Sede d'esame: Torino.

Istituto tecnico commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
Liceo classico « C. Cavour », corso Tassoni, 15;
Scuola media « Costantino Nigra », via Bianzé, 7;
Istituto magistrale statale « Domenico Berti », via Duchessa Jolanda, 27-*bis*.

Compartimento Lombardia (posti 125).

Sedi d'esame: Milano e Pavia.

Milano, per i candidati delle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, della Campania, delle Puglie, della Lucania, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Istituto tecnico per geometri « C. Cattaneo », via San Vito, 3;
Istituto tecnico commerciale « C. Cattaneo », piazza Vetra, 9;
Liceo classico statale « A. Manzoni », via Orazio, 3;
Liceo scientifico statale « L. Cremona », viale Marche, 73.

Pavia, per i candidati delle provincie di Pavia, Cremona, Mantova, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna, delle Marche, della Toscana, del Lazio, dell'Umbria, degli Abruzzi e del Molise:

Liceo scientifico « Taramelli », via L. Mascheroni, 53;
Liceo scientifico « Taramelli », piazza Botta, 10;
Istituto magistrale « A. Cairoli », corso Mazzini, 7-c.

Compartimento Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia (posti 85).

Sedi d'esame: Padova e Verona.

Padova, per i candidati delle provincie di Padova, Gorizia, Pordenone, Rovigo, Trieste, Udine e Venezia:

Istituto tecnico industriale « G. Marconi », via A. Manzoni, 80.

Verona, per i candidati delle provincie di Verona, Belluno, Bolzano, Trento, Treviso, Vicenza e delle provincie di tutte le altre regioni:

Istituto tecnico per geometri, corso Porta Nuova, 66;
Istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », via Salvo D'Acquisto, 10.

Compartimento Emilia Romagna (posti 45).

Sede d'esame: Bologna.

Scuola media « Zanotti », via Calori, 8;
Scuola media « Gandino », via Graziano, 8;
Istituto tecnico « Marconi », via Matteotti, 7;
Scuola media « Irnerio », via Angelo Finelli, 2.

Compartimento Toscana (posti 30).

Sede d'esame: Firenze.

Liceo scientifico « Leonardo Da Vinci », via Giovanni dei Marignolli, 1;

Istituto tecnico industriale « Leonardo Da Vinci », via del Terzolle, 91.

Compartimento Lazio - Umbria (posti 35).

Sede d'esame: Roma.

Liceo « F. Vivona », via della Fisica, 4;
Istituto tecnico « L. B. Alberti », viale della Civiltà del Lavoro;
Scuola media E.U.R., viale della Civiltà del Lavoro, 4;
Scuola media « E. De Amicis », via Valco San Paolo, 19;
Liceo « Virgilio », via Giulia, 38;
Liceo « T. Mamiani », viale delle Milizie, 30;
Istituto magistrale « G. Caetani », viale Mazzini, 36;
Scuola media « Col di Lana », via Col di Lana, 5;
Scuola media « Cola Di Rienzo », via Caposile, 1;
Istituto professionale « Francesco Ferrara », via Caposile, 1-A;
Liceo « Giulio Cesare », corso Trieste, 48.

Compartimento Marche - Abruzzi (posti 20).

Sedi d'esame: Ancona e Pescara.

Ancona:
Liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, 2;
Scuola media « Leopardi », via Vittorio Veneto.

Pescara, per i soli candidati delle provincie di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila:
Liceo ginnasio « G. D'Annunzio », via Venezia.

Compartimento Campania - Calabria - Molise (posti 45).

Sedi d'esame: Napoli e Salerno.

Napoli:
Liceo « Umberto I », via Giosuè Carducci, 1;
Scuola media « Tito Livio », largo Ferrandina, 3;
Scuola media « A. Manzoni e Frank », corso Vittorio Emanuele, 456;
Liceo « Sannazzaro », via G. Puccini, 3;
Scuola media « G. Cesare e Lettieri », via G. Puccini, 1;
Scuola media « U. Saba e F. Filzi », vico Acitillo;
Liceo « Garibaldi », via Carlo Pecchia, 26;
Istituto tecnico « Mario Pagano », via Andrea d'Isernia.

Salerno, per i soli candidati delle provincie di Salerno, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria:
Liceo ginnasio « T. Tasso », piazza San Francesco, 1;
Istituto tecnico statale « A. Genovesi », via Principessa Sighelgaita.

Compartimento Puglie - Lucania (posti 20).

Sedi d'esame: Bari e Taranto.

Bari:
Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », piazza Peucetia;
Istituto tecnico industriale statale « G. Marconi », via di Vagno, 2;
Scuola media statale « A. D'Aosta », via Oberdan, 8.

Taranto, per i soli candidati delle provincie di Taranto, Brindisi, Lecce e Matera:
Liceo scientifico « Battaglini », palazzo degli studi, corso Umberto;
Istituto tecnico « Pitagora », palazzo degli studi, via Pupino.

Compartimento Sicilia (posti 20).

Sedi d'esame: Palermo e Messina.

Palermo, per i candidati delle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani:
Istituto tecnico industriale « Vittorio Emanuele III », via Duca della Verdura, 48;
Liceo scientifico « Cannizzaro », via Arimondi, 1;
Liceo ginnasio « G. Garibaldi », via Canonico Rotolo.

Messina, per i candidati delle provincie di Messina, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa e delle provincie di tutte le altre regioni:
Liceo ginnasio « Maurolico », corso Cavour;
Liceo scientifico « Seguenza », via Consolato del Mare.

Compartimento Sardegna (posti 10).

Sede d'esame: Cagliari.

Liceo ginnasio « Dettori », via Cugia, 2;
Istituto magistrale « E. D'Arborea », via Amat, 7.

(12369)

Data della prova scritta dei concorsi pubblici, per titoli e per esami, a quattordici posti di assistente pediatra; a dieci posti di assistente ortopedico; ad otto posti di medico laboratorista ed a sette posti di medico radiologo.

La prova scritta dei seguenti concorsi, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 242 del 24 settembre 1970, avrà luogo nel giorno, ora e luogo, a fianco di ciascuno indicati:

Concorso	Data, ora e luogo
Concorso pubblico, per titoli e per esami, a quattordici posti di assistente pediatra (categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di pediatria »)	21 dicembre 1970, alle ore 8,30, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (EUR) - Roma
Concorso pubblico, per titoli e per esami, a dieci posti di assistente ortopedico (categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di ortopedia »)	22 dicembre 1970, alle ore 8,30, presso la clinica ortopedica della Università di Roma (Città universitaria), piazzale delle Scienze n. 6 - Roma.
Concorso pubblico, per titoli e per esami, ad otto posti di medico laboratorista (categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di laboratorio »)	8 gennaio 1971, alle ore 8,30, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (EUR) - Roma.
Concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di medico radiologo (categoria direttiva - ruolo « medici specialisti di radiologia »)	13 gennaio 1971, alle ore 10,30, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (EUR) - Roma.

(12370)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario del concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico, riservato ai profughi dalla Libia.

L'esame (prova pratica di scrittura sotto dettato di un brano di prosa) per il concorso a venticinque posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia successivamente al 31 agosto 1969, avrà luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 2, il giorno 5 gennaio 1971, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

(12211)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano si svolgeranno in Milano, presso il Politecnico sito in via Bonardi n. 9 nei giorni 4 e 5 gennaio 1971 con inizio alle ore 8.

(12355)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a dieci posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Milano si svolgeranno in Milano presso il Politecnico sito in via Bonardi n. 9 nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1971 con inizio alle ore 8.

(12356)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1978 in data 30 dicembre 1968, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;
Visto il decreto n. 50/1420 in data 31 luglio 1970, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;
Considerato che il dott. Corrado Pesce, componente la predetta commissione, ha rassegnato le dimissioni per ragioni di salute;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;
Vista la designazione dell'Ordine provinciale dei medici;
Visti gli articoli 8 e 50 del Regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Michele Giardinelli è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968, con la qualifica di libero esercente specializzato in ostetricia, in sostituzione del dott. Corrado Pesce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, 23 novembre 1970

Il medico provinciale: LOVINO

(11979)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. **35.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 giugno 1969, n. 51, relativo al prelevamento della somma di lire 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 16809 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. **36.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1969, n. 123, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 15311 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. **37.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 1969, n. 122, relativo al prelevamento della somma di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 15201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. **38.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 ottobre 1969, n. 84, relativo al prelevamento della somma di lire 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 13801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *novembre* 1970)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1970, n. **39.**

Ricostituzione in comune autonomo di Pompu, in atto frazione del comune di Masullas, in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 24 *novembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Pompu è distaccata dal comune di Masullas in provincia di Cagliari e ricostituita in comune autonomo con la denominazione di « Pompu » e con la circoscrizione territoriale esistente all'atto dell'aggregazione a Masullas, disposta con il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 215, e risultante dalla pianta planimetrica, e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'Assessore agli enti locali, su conforme parere del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Masullas e il ricostituito comune di Pompu.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 novembre 1970

ABIS

(12214)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.